



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 06/03/2003

COMUNE DI MOLFETTA (Bari) DECRETO 26 novembre 2002, n.764

Indennità d'esproprio.

IL CAPO SETTORE TERRITORIO

Omissis

DECRETA

ART. 1

L'indennità provvisoria di esproprio, destinata a diventare definitiva, calcolata con l'art. 5 bis della legge 359/92, da offrire al Sigg. SALVEMINI PISANI Nunziata Anna proprietari di un immobile compreso nel Comparto 7 del Piano di Zona ex leggi nn. 167/1962 e 865/71, così censito in catasto:

al lordo della ritenuta del 20% (L. 413/91), con la precisazione che le misure relative alla superficie da espropriare si intendono provvisorie fino a quando non sarà predisposto, da parte di questo Comune, il relativo tipo di frazionamento.

Euro 7.653,82

Tale indennità di espropriazione sarà soggetta ad accertamento presso l'ufficio ICI e qualora nella dichiarazione ICI dovesse risultare un valore inferiore alla indennità essa sarà n'dotta al valore dichiarato in tale dichiarazione.

Se il valore indicato nella denuncia ICI è maggiore della indennità di espropriazione determinata essa subirà una maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità.

ART. 2

In caso di non accettazione dell'indennità, così come calcolata all'art. 1, il Comune procederà al deposito presso la Cassa DD.PP. dell'indennità di Euro 4.592,30 corrispondente a quanto determinato innanzi ridotto del 40% come disposto dall'art.5/bis della citata legge n.359/92 e ad emettere successivamente il decreto di esproprio dell'area rimanendo a disposizione dei Sigg. SALVEMINI PISANI Nunziata Anna il 40% del volume esprimibile dall'area in base alle norme di P.R.G.C..

ART. 3

In caso di accettazione dell'indennità il Comune, previo accertamento al fini ICI come avanti precisato, procederà al versamento di quanto dovuto con contestuale sottoscrizione di atto pubblico o emissione del decreto di esproprio.

Resta in testa al proprietari il diritto ad utilizzare una volumetria pari al 40% di quella esprimibile dal suolo oggetto di espropriazione secondo l'indice di fabbricabilità territoriale previsto dal nuovo PRGC e secondo quanto previsto dalle norme dello stesso PRGC (comparto edilizio).

ART. 4

Questo Comune curerà la notifica al citati proprietari o loro aventi causa dell'ammontare dell'indennità provvisoria determinata col presente decreto, nelle forme previste per gli atti di procedura civile.

ART.5

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. e all'Albo di questo Comune.

Molfetta, 26 novembre 2002

Il Capo Settore Territorio
Ing. Giuseppe Parisi
